



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica  
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

## Risoluzione n. 51281 del 28 febbraio 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera b) - Quesito in merito alla qualificazione professionale per l'accesso alle attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande – Livelli di inquadramento

Si fa riferimento al quesito prot. n. 72/MB-ag del 16-2-2012 con il quale codesta associazione chiede chiarimenti in merito al parere espresso dalla scrivente con le risoluzioni n. 153166 e n. 153178 del 9-8-2011, in relazione ai livelli professionali previsti dai contratti collettivi nazionali del commercio e del turismo e pubblici esercizi.

Con le citate risoluzioni, in quanto il dettato normativo richiede la specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, la scrivente ha riconosciuto validi i requisiti professionali dei soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi.

Nello specifico, con riguardo ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell'ambito del settore terziario (c.c.n.l. terziario e turismo e pubblici esercizi), l'inquadramento almeno ad quarto livello è stato considerato condizione indispensabile per il riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in discorso.

Stante quanto sopra, ad avviso di codesta associazione i livelli professionali dei due contratti in questione non possono essere equiparati in modo meramente trasversale, trattandosi di figure professionali ed ambiti lavorativi diversi.

Viene, infatti, evidenziato che le "conoscenze specifiche e tecniche e le capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi", che rendono un dipendente qualificato, sono riscontrabili nel c.c.n.l. del turismo e pubblici esercizi anche al quinto livello di inquadramento.

Ciò premesso si precisa quanto segue.



Con riferimento alle declaratorie di inquadramento dei due contratti in questione si evidenzia che al **quarto livello** del c.c.n.l. del **contratto del terziario** appartengono *“i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”*.

Al **quarto livello** del c.c.n.l. del **contratto del turismo e pubblici esercizi** appartengono *“i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite..”*.

Al **quinto livello** del c.c.n.l. del **contratto del terziario** appartengono *“i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite..”*

Al **quinto livello** del c.c.n.l. del **contratto del turismo e pubblici esercizi** appartengono *“i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro..”*.

Come già sostenuto precedentemente, il dipendente qualificato è colui che è in possesso di conoscenze specifiche nonché specialistiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, condizione riscontrabile, ad avviso della scrivente, a partire dal quarto livello di entrambi i citati contratti.

Nel caso del quinto livello del c.c.n.l. del contratto turismo e pubblici esercizi, detta specificità o specializzazione non è richiesta; per lo svolgimento di compiti esecutivi non è infatti necessaria una “specifica” preparazione.

Di conseguenza, la scrivente Direzione non può che confermare quanto già espresso con le risoluzioni precedentemente richiamate.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Gianfrancesco Vecchio*